



PIAZZA DEI CADUTI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL 0835.585.711 FAX 0835.581.208
P. I. 00116240771 C.F. 81001230770 - WEB SITE: WWW.COMUNEPISTICCI.IT

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI
ALLE NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE
CHE SI INSEDIANO NEL CENTRO STORICO
(RIONE TERRAVECCHIA) DI PISTICCI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 22.02.2019

Indice:

Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 - Beneficiari	3
Articolo 3 - Requisiti per l'ammissibilità	4
Articolo 4 - Iniziative economiche ammissibili e settori di intervento.....	5
Articolo 5 - Obblighi del beneficiario.....	5
Articolo 6 - Agevolazioni concedibili.....	6
Articolo 7 – Cumulabilità con altre agevolazioni	7
Articolo 8 - Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni.....	7
Articolo 9 - Concessione delle agevolazioni.....	8
Articolo 10 – Criteri di priorità	9
Articolo 11 – Revoche	9
Articolo 12 – Norma finanziaria	10
Articolo 13 – Verifica degli effetti della regolamentazione	10
Articolo 14 – Rinvio e clausola di adeguamento	10
Articolo 15 – Entrata in vigore	10

Articolo 1 - Oggetto è finalità

1. Il Comune di Pisticci, al fine di incentivare l'insediamento di nuove attività economiche, nonché la rivitalizzazione del centro storico cittadino, con il presente Regolamento intende disciplinare la concessione di agevolazioni tributarie a soggetti che intendano ubicare attività economiche con nuova unità locale nel Rione Terravecchia di Pisticci.
2. I confini del Rione Terravecchia interessato alle agevolazioni tributarie, sono individuati nella planimetria allegata al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Beneficiari

1. Hanno diritto al sostegno mediante agevolazioni tributarie previste dal presente Regolamento, le Imprese che avviano nuove unità locali nell'ambito del Rione Terravecchia di Pisticci, così come individuato al precedente articolo 1.
2. Per nuove unità locali si intendono quelle avviate a far tempo dalla data del 1° gennaio 2019.
3. Per poter usufruire delle agevolazioni, la nuova unità locale deve essere ubicata in un immobile che soddisfi i requisiti oggettivi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e localizzato nel Rione Terravecchia dell'abitato di Pisticci, così come circoscritto nell'allegata planimetria.
4. Qualora l'Impresa abbia più unità locali ubicate in diverse aree del territorio comunale, potrà usufruire del beneficio delle agevolazioni tributarie esclusivamente per l'unità locale o le unità locali localizzate all'interno del Rione Terravecchia e perimetrato dall'allegata planimetria.
5. Hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente le imprese costituite con

una delle seguenti forme giuridiche:

- a. impresa individuale;
- b. società in nome collettivo;
- c. società in accomandita semplice;
- d. società a responsabilità limitata;
- e. società a responsabilità limitata semplificata;
- f. società cooperativa.

Articolo 3 - Requisiti per l'ammissibilità

1. Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle Imprese, così come definite nel 5° comma del precedente articolo 2, che abbiano avviato una nuova unità locale nei termini di cui al 2° comma dello stesso articolo 2.
2. Per poter presentare la domanda di agevolazione le Imprese interessate debbono:
 - a) essere regolarmente iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 - c) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
3. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Pisticci e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune di Pisticci per tributi e tasse in genere.

- b) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 4 - Iniziative economiche ammissibili e settori di intervento

1. Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative economiche finalizzate all'avvio di nuove unità locali nei seguenti settori economici:
 - a. artigianato;
 - b. turismo;
 - c. fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e del tempo libero;
 - d. commercio al dettaglio su aree private;
 - e. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree private.
2. Sono escluse dalla concessione dei benefici le iniziative economiche che, pur ascrivibili ai settori economici del precedente comma, hanno significative emissioni di esalazioni (friggitorie, forni a legna, rosticcerie, bracerie, ecc.), nonché un significativo tasso di inquinamento acustico (discopub, night club, sala da ballo, ecc.).
3. Sono, altresì, escluse dalla concessione dei benefici le sale gioco con qualunque tipologia di giochi, nonché i pubblici esercizi che installano giochi nel locale sede dell'attività.

Articolo 5 - Obblighi del beneficiario

1. Tutti i requisiti di cui al precedente articolo 3 devono essere posseduti per l'intero periodo in cui l'Impresa usufruisce delle agevolazioni tributarie.

2. Le imprese che beneficeranno delle agevolazioni tributarie avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'unità locale nel locale ubicato nel Rione Terravecchia, con espresso divieto di trasferimento di sede al di fuori di detto Rione, per almeno 3 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni.
3. La mancata osservanza della disposizione di cui al precedente 2° comma è sanzionata con la revoca dei benefici di agevolazioni e la restituzione al Comune dell'intera somma dovuta per tributi e canoni esentati a far tempo dalla data di concessione delle agevolazioni.
4. I casi di sub ingresso sono disciplinati per legge. Per poter continuare ad usufruire delle agevolazioni l'*avente causa* deve acquisire la proprietà o la gestione di una unità locale che abbia i requisiti di cui ai precedenti articoli, nonché avere una delle forme giuridiche di cui al 5° comma del precedente articolo 2.
5. Non incorre nella revoca delle agevolazioni:
 - a) l'Impresa che nel periodo dei tre anni trasferisce l'unità locale in altri immobili all'interno dello stesso Rione, così come individuato nei precedenti articoli.
 - b) l'impresa che cambi categoria economica di attività purché rimanga nell'alveo dei settori individuati al precedente articolo 4.
 - c) l'impresa che cessi l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio, decesso senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente.

Articolo 6 - Agevolazioni concedibili

1. Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per l'unità locale nella quale si svolge l'attività per un periodo di tempo pari ai primi 3 (tre) anni di esercizio della stessa:
 - a) esenzione totale del canone per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche (c.o.s.a.p.);

b) esenzione totale dal tributo TARI dovuto per il servizio rifiuti;

2. I benefici derivanti dalle agevolazioni tributarie di cui al presente regolamento non possono, in ogni caso, superare il limite massimo di € 3.000,00 (euro tremila) all'anno per ogni singola Impresa contribuente.
3. Le agevolazioni decorrono dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente Regolamento.
4. Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all'ammontare stabilito nel bilancio di previsione del Comune.

Articolo 7 - Cumulabilità con altre agevolazioni

1. Le agevolazioni descritte al precedente articolo 6 sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o Istituzioni Pubbliche.

Articolo 8 - Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

1. Il beneficio delle agevolazioni tributarie deve essere richiesto dalle Imprese aventi titolo, con apposita istanza indirizzata al Servizio Tributi del Comune e presentata al Protocollo Generale dello stesso Comune esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (pec).
2. L'istanza deve essere presentata su apposito modello, all'uopo predisposto dallo stesso Servizio Tributi del Comune e dovrà essere corredata dalle autocertificazioni che danno diritto alle agevolazioni tributarie.
3. L'istanza è relativa alle tre annualità tributarie. All'inizio della seconda e della terza annualità l'Impresa dovrà presentare, a pena di revoca dei benefici, una dichiarazione inerente il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno dato diritto alle agevolazioni tributarie.
4. Le istanze devono essere presentate, a pena di esclusione, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio di ogni

anno.

5. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, le istanze potranno essere presentate dalle Imprese interessate, fino al 30 settembre 2019 ed avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Le istanze saranno istruite dal Servizio Tributi secondo i criteri di priorità di cui al successivo articolo 10, previa istruttoria tecnica di altri Servizi comunali ai fini della verifica della regolarità della richiesta e delle autocertificazioni prodotte.
7. Il Responsabile del Servizio Tributi nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande, espleta l'istruttoria procedimentale e procede:
 - a) in caso di esito positivo totale: alla conferma delle agevolazioni tributarie per ognuna delle esenzioni richieste;
 - b) in caso di esito positivo parziale: alla conferma delle agevolazioni tributarie solo per le esenzioni ammesse;
 - c) in caso di esito negativo: alla negazione delle agevolazioni tributarie e, in caso di mancato pagamento, alla diffida del versamento di quanto dovuto nel termine massimo di giorni 30 (trenta).
8. La presentazione dell'istanza alle agevolazioni tributarie, non differisce i termini di un'eventuale scadenza di pagamento dei tributi e canoni ammessi ad agevolazione.

Articolo 9 - Concessione delle agevolazioni

1. Le Imprese che hanno ricevuto formale comunicazione da parte del Servizio Tributi del Comune di esito positivo, totale o parziale, in merito alla loro istanza di agevolazioni, sono esentate dal pagamento dei relativi tributi e canoni.
2. Le Imprese che hanno ricevuto formale comunicazione da parte del Servizio Tributi del Comune di esito negativo, dovranno procedere al

pagamento di tributi e canoni nei termini previsti per il rispettivo pagamento.

Articolo 10 – Criteri di priorità

1. Il Servizio Tributi del Comune procede all'istruttoria delle istanze pervenute nei termini di cui al precedente articolo 8 e ne formalizza una graduatoria per la concessione delle agevolazioni fino alla concorrenza dell'ammontare della somma prevista per l'esenzione nel bilancio comunale.
2. In caso di superamento di detta somma verrà formulata una graduatoria secondi i seguenti criteri di priorità:
 - a) presenza di servizi di pubblica utilità all'interno dell'unità locale per la quale si chiedono agevolazioni tributarie (servizio di pagamento bollette utenze varie, biglietteria servizio trasporto locale, servizio poste private, servizio di consegna a domicilio della spesa, servizio di parafarmacia, ecc.);
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 11 – Revoche

3. Il Servizio Tributi del Comune procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente e previo accertamento di inadempienze da parte delle Imprese ammesse ai benefici delle agevolazioni.
4. L'adozione del provvedimento di revoca del beneficio è disciplinato dalle disposizioni di cui alla Legge nr. 241/1990 e s.m.i.
5. Il provvedimento di revoca dispone anche il recupero di eventuali benefici concessi e di eventuali spese.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni previste dal D.P.R. nr. 445/2000.

Articolo 12 – Norma finanziaria

1. In sede di predisposizione del bilancio di previsione il Comune prevede la somma massima per l'esenzione delle entrate tributarie afferente alla concessione delle agevolazioni di cui al presente Regolamento.
2. Il Consiglio Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, procedere all'incremento di somma massima prevista per le esenzioni *de quo*.

Articolo 13 – Verifica degli effetti della regolamentazione

1. La Pubblica Amministrazione, entro il primo semestre 2019, procede alla verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. La verifica è effettuata mediante la costituzione di un formale tavolo di concertazione tra la Pubblica Amministrazione e gli *stakeholder* coinvolti nel processo inerente la concessione delle agevolazioni tributarie.
3. La verifica dovrà essere effettuata attraverso collaudati strumenti di analisi e verifica della pianificazione strategica.

Articolo 14 – Rinvio e clausola di adeguamento

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di tributi locali.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2019.

2. A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni non ché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 112 del 2008, e, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 112 del 2008, e, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 112 del 2008.